

vivi

le opportunità del PSR Marche

A confronto per l'agricoltura di domani

Incontri di presentazione nuove emissioni 2023

ARQUATA DEL TRONTO

venerdì 23 giugno - ore 17.30

Sala Polivalente di Pretare

Bandi Zootecnia


È TEMPO DI AGRICOLTURA

 Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022
FONDI EUROPEI AGRICOLI PER LA FILIERA RURALE: EUROPA INVESTISCE NELLE SUE RURALI



REGIONE
MARCHE 



vivi

le opportunità del PSR Marche

A confronto per l'agricoltura di domani

Incontri di presentazione nuove emissioni 2023

La Regione Marche per la
zootecnia: Bandi Benessere Animale,
Condizionalità rafforzata e altri interventi

Roberto GATTO



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022
FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE E FONDO INVESTI NELLE ZONE RURALI



REGIONE
MARCHE



Per il « Benessere degli animali »
Nel 2023 aperti n. 2 bandi della Mis. 14.1 (la nuova Misura SRA30 si attiverà dal 2025)

-		Data scadenza SIAN (*)	Importo stanziato (Euro)	Data scadenza SIAR
Dec. 253 del 18/4/2023	Sotto Misura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” - CONFERMA IMPEGNI – PAGAMENTO Annualità 2023	30/06/2023	170.000,00	01/08/2023
Dec. 256 del 20/4/2023	Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022, Bando Sottomisura 14.1 – Pagamenti per il benessere degli animali. NUOVO BANDO – SOSTEGNO E PAGAMENTO Annualità 2023	30/06/2023	5,900.000,00	01/08/2023



(*) Proroga approvata con Dec. 398_ASR del 15/06/2023

Titolo:

Reg. (UE) n. 1305/2013 –DGR 457 del 4/4/2023 -
Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche 2014 – 2022, **Bando a condizione**
Sottomisura 14.1 – Pagamenti per il benessere
degli animali. Annualità 2023

Destinatari del bando

Agricultori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, ovicaprina e suina.

Annualità

2023- BANDO BIENNALE

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 5.900.000,00 di spesa pubblica .

Scadenza per la presentazione delle domande

30/06/2023

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto
tel. 071-806.3651; indirizzo mail:
roberto.gatto@regione.marche.it

Misura 14 . Da misura agro-ambientale a

misura che migliora la competitività

- Focus area 3° **Filiere di qualità**
- Focus area 5D **riduzione gas effetto serra**
- Obiettivi trasversali: - **INNOVAZIONE per modalità innovative di gestione dell'allevamento**
- **MITIGAZIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI**
- **AMBIENTE con pascolamento che protegge i pascoli e la biodiversità**

Sottomisura 14.1 : sono previsti 4 interventi:

- **ACQUA, ALIMENTI E CURA DEGLI ANIMALI;**
- **MIGLIORAMENTO CONDIZIONE STABULAZIONE;**
- **CONSENTIRE L'ACCESSO ALL'APERTO;**
- **USO DI ANESTETICI E ANTI INFIAMMATORI.**

Intervento su aziende che vogliono aumentare il livello di Benessere degli Animali oppure se trattasi di mantenimento di interventi già finanziati (da dichiarare nell'allegato 1)

M. 14 : ACQUA, ALIMENTI E CURA DEGLI ANIMALI (stessi impegni dei precedenti bandi):


- **Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore entro un anno a decorrere dal 15/05/2023 .**

Resta valido attestato conseguito a partire dal 2018

- **Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario**
- **Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata**
- **Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine negli alimenti zootecnici**
- **Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)**
- **Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette (suini)**
- **Sistematica cura dei piedi degli animali**
- **Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti**
- **Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria**

M. 14 Azione 2 : MIGLIORAMENTO CONDIZIONE STABULAZIONE (stessi impegni dei precedenti bandi):

- **tipologia di allevamento a stabulazione libera in box in stalla/paddock**
- **Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort**
- **(impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)**



NON si può richiedere se impegni già presi con precedenti bandi

M. 14 Azione 3 : CONSENTIRE L'ACCESSO ALL'APERTO (stessi impegni dei precedenti bandi):

- Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo
- Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche
- Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità

ATTENZIONE:
NON si paga
se richiesto
anche ECO1-
Liv. 2

M. 14 Azione 4 : USO DI ANESTETICI IN CASO DI MUTILAZIONI E CASTRAZIONI (nulla cambia):

uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni

Importo del contributo 2023-2024 in Euro (max 100/UBA per azienda/CUAA)

Specie e attitudine	1 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4	2 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4 e ulteriori impegni relativi al passaggio dall'allevamento a posta fissa alla stabulazione libera	3 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4 e ulteriori impegni relativi al passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo con pascolo nel periodo primaverile-estivo
Bovino da carne	201	333	331
Bovino da latte	230	362	361
Ovino attitudine carne e latte	114	245	270
Suino	84	90	130

Misura 14.1 NUOVO BANDO 2023

La dotazione finanziaria

➤ € 5.900.000,00 (finora già stanziati 28 MEURO)

per il periodo di impegno di 2 anni ;

- di cui UE (FEASR) – 43,12%
il resto dallo Stato – Fondo di rotazione
- Premio erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in UBA (**max 100 UBA**)
- Impegno biennale con erogazione a cadenza annuale

Misura 14.1 NUOVO BANDO 2023

Benessere degli animali: la tabella di conversione in UBA (Unità Bestiame Adulto)

Bovini di meno di sei mesi = UBA 0,4

Bovini da sei mese a due anni= UBA 0,6

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni= UBA 1,00

Ovini e caprini = UBA 0,15

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg = UBA 0,5

altri suini = UBA 0,3

Misura 14.1 NUOVO BANDO 2023 Benessere degli animali:

Se la domanda non presenta anomalie AGEA paga, generalmente, acconto 85% in IADP entro ottobre 2023 e saldo IADP entro fine dicembre 2023.

Le domande sottoposte a controllo da AGEA verranno pagate entro il 30/06/2024.

Tutte le domande con procedura manuale dovranno essere pagate entro il 30/06/2024

Quindi

decorrenza degli impegni nuovo bando dal
15/5/2023

Prima annualità : 15/05/2023 – 15/05/2024

Seconda ed ultima annualità : 15/05/2024 – 15/05/2025

Nel 2025 nuovo bando PAC 2023-2027 Intervento SRA30
da confermare



le opportunità del PSR Marche

Bandi Zootecnia
ARQUATA DEL TRONTO – Sala
Polivalente

Pretare
venerdì 23 giugno 2023, ore 17.30

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

(DM 147385 del 9 marzo 2023,
pubblicato il 15/5/2023)




Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



REGIONE
MARCHE

Architettura verde



LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Tema principale	Requisiti e norme	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2
	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Tema principale	Requisiti e norme	
Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Prodotti fitosanitari	CGO7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
	CGO8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l' azione comunitaria ai fini dell' utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all' uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23): articolo 4

LA CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Occupazione – Dir. 2019/1152

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
	Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
	Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
	Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
	Articolo 8	Periodo di prova
	Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
	Articolo 13	Formazione obbligatoria

Salute e sicurezza – Dir. 89/391/CEE e Dir. 2007/104/CEE

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
	Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
	Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
	Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
	Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
	Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
	Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata
	Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute			




le opportunità del PSR Marche

Bandi zootecnia
ARQUATA DEL TRONTO (AP)
Sala Polivalente di Pretare
Venerdì 23 giugno 2023, ore 17.30

CG01: CONTROLLARE FONTI DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI

ACQUA



REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI ANNO _____
DENOMINAZIONE AZIENDA _____ RAPPRESENTANTE LEGALE _____ INDIRIZZO ¹ _____ Cod. CUA _____

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), pertanto, è obbligatoria soltanto la registrazione in queste aree dei fertilizzanti azotati.

Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale). Il registro, che non deve essere vidimato, deve essere conservato per almeno un anno dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti.

In caso di trattamento effettuato da ditte contoterziste allegare al registro la "SCHEDE TRATTAMENTO CONTOTERZISTI".



È TEMPO DI AGRICOLTURA



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



BCAA5 lett. a): **su terreni con una pendenza media superiore al 10%**
REALIZZAZIONE di solchi acquai temporanei trasversali distanti non oltre 80 metri;



*Obiettivo: Ridurre al minimo
la perdita di suolo e
l'impovertimento a causa
dell'erosione*

BCAA5 lett. a): **su terreni con una pendenza media superiore al 10%**
REALIZZAZIONE di solchi acquai temporanei trasversali distanti non oltre 80
metri;



*Obiettivo: Ridurre al minimo
la perdita di suolo e
l'impovertimento a causa
dell'erosione*

Obiettivo:

Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati

SUOLO (protezione e qualità)

<p>BCAA 7 <i>(new)</i></p>	<p>Rotazione (cambio di genere botanico) delle colture dei seminativi</p> <p>SI APPLICA A PARTIRE DAL 2024 (Reg. 2022/1317 e D.M. n. 362512)</p>	<p>..NON si applica :</p> <ul style="list-style-type: none"> - su seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o piante da foraggio.. - Su superficie agricole costituita per più del 75% da prato permanente - Su superficie di seminativi fino a 10 ettari - Su aziende certificate bio Reg. (UE) nn. 848/2018
--------------------------------	--	---

BCAA 7 : **Rotazione**: cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). **Si applica da 2024**

NON ammessa la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro in quanto di medesimo genere botanico.

Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo (No cover crops).

SUOLO (protezione e qualità)

Anno	I° esempio	II° esempio	III° esempio
1° anno	Mais	Loietto-Mais	Erba medica
2° anno	Mais	Loietto-Mais	Erba medica
Ammissibile	NO	SI	SI

BCAA 7 : **Rotazione**: cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Si applica da 2024 intendendo il 2024 come anno zero

SUOLO (protezione e qualità)

Anno	I° esempio	II° esempio	III° esempio
2023	GRANO	GRANO	MAIS
2024 (inizio)	GRANO	GRANO	LOIETTO-MAIS
2025	GIRASOLE	GRANO	LOIETTO-MAIS
Ammissibile	SI	NO	SI

BCAA 7 : **Rotazione**: cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). **Si applica da 2024**

SUOLO (protezione e qualità)

DEROGHE:

La coltivazione di parcella a seminativo in regime di aridocoltura; in tal caso, sulla stessa particella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per due anno consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la particella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale

Aziende ricadenti in arre montane

ATTENZIONE: BCAA7 ha valore di «baseline» del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi ACA i cui impegni hanno la BCAA 7 come impegno di base (si paga ciò che è superiore agli impegni di baseline).

Chi intenderà beneficiare di ECO 4 e ACA non potrà utilizzare la deroga della BCAA 7.

BCAA8 : A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi **SI APPLICA DA 2024 (Reg. (UE) 2022/1317**

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potar le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e nidificazione degli uccelli

BIODIVERSITA' e PAESAGGIO

A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
- Regola che proviene dal greening .
- Percentuale minima al **4% dei seminativi.**
- **SI APPLICA DA 2024 (Reg. (UE) 2022/1317 (causa Guerra Russo-Ucraina**

Da 2024 riguarderà i terreni a riposo, le fasce tampone, le fasce inerbite, terrazze; le superfici con elementi non produttivi permanenti: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi; Alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale); le superfici finanziate con Reg. (CEE) n. 2080/1992 e Misura H del PSR 2000-2006 che hanno terminato gli impegni. Le colture azotofissatrici non rientrano nelle aree ed elementi non produttivi.

BIODIVERSITA' e PAESAGGIO

BCAA 9

(new)

Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

- Divieto di conversione, aratura e altra lavorazione del terreno (eccetto, rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque) dei prati permanenti in aree Natura 2000

CGO7: Prodotti fitosanitari

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna- Allegato B) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.



Occorre compilare il registro dei trattamenti e fertilizzazioni (quaderno di campagna)

CG07: Prodotti fitosanitari

 REGIONE MARCHE

REGISTRO
TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI
ANNO _____

DENOMINAZIONE AZIENDA _____

RAPPRESENTANTE LEGALE _____

INDIRIZZO¹ _____



PRODOTTI FITOSANITARI – PAN – PATENTINO E DEPOSITO

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), pertanto, è obbligatoria soltanto la registrazione in queste aree dei fertilizzanti azotati.

Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale).

Il registro, che non deve essere vidimato, deve essere conservato per almeno **3 anni** dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti.

In caso di trattamento effettuato da ditte contoterziste allegare al registro la "SCHEDE TRATTAMENTO CONTOTERZISTI".

Prodotti fitosanitari

- Coltura (e/o varietà) _____ superficie coltivata (ha) _____ in pieno campo in serra
- Derrata conservata _____ quantità _____
- Attrezzatura utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari⁴ _____ **news**

Fasi della coltura¹:

semina/...../..... trapianto/...../..... inizio fioritura/...../..... raccolta...../...../..... casi particolari² (descrivere)
 quantità di prodotto raccolto destinato a: (precisare se vendita o reimpiego aziendale)

Zona ZVN SI/NO	Superf. trattata (ha)	Parcella/appez- zamento	Data trattamento o fertilizzazione (giorno/mese/an- no)	Prodotto/i utilizzato/i ³ (per fertilizzanti azotati e fosfatici indicare denominazione e contenuto percentuale di N e/o P)	Dose: (in Kg/ha o l/ha) o unità fertilizzanti impiegate/ha (N - P ₂ O ₅ - K ₂ O)	Avversità combattuta (per fitofarmaci)

- Coltura (e/o varietà) _____ superficie coltivata (ha) _____ in pieno campo in serra
- Derrata conservata _____ quantità _____
- Attrezzatura utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari⁴ _____

Fasi della coltura¹:

semina/...../..... trapianto/...../..... inizio fioritura/...../..... raccolta...../...../..... casi particolari² (descrivere)
 quantità di prodotto raccolto destinato a: (precisare se vendita o reimpiego aziendale)

¹ Indicare le date di tutte le fasi colturali e/o fenologiche, se presenti, nel ciclo attuato (obbligo di registrazione dell'insieme delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'**etichetta**).

² Indicare la situazione di casi particolari (es. impianto frutteto, anno di impianto della coltura poliennale, ecc.)

³ Per i fitofarmaci, facoltativamente, aggiungere l'indicazione del principio attivo. Si ricorda che debbono essere

Regolazione/Taratura effettuata per conto proprio (unicamente ai sensi

dell'art. 12 comma 8 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012)

La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente (almeno una volta l'anno) dall'utilizzatore professionale aziendale; ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari ed ha validità massima di un anno.

I dati della regolazione devono essere allegati al registro dei trattamenti che ogni azienda deve redigere o sul registro stesso, con riferimento alle attrezzature impiegate.

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

- a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- e) la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Prodotti fitosanitari

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____

(se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____

(se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____

(se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

SCHEDA
TRATTAMENTO CONTOTERZISTI

Ragione sociale:	_____		
Indirizzo:	_____		
Capitale sociale:	_____		
Partita IVA:	_____		
Registro imprese di:	_____	n. iscrizione	_____
Controllo funzionale irroratrice n.	_____	anno	_____
Spettabile (1)	_____		

Prodotti fitosanitari

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO
CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

Autorizzazione ⁽²⁾ rilasciata da	_____	in data	_____
Titolare autorizzazione ⁽³⁾	_____		

Tipo di coltura trattata	_____	Estensione (in ha)	_____
Nome del prodotto utilizzato ⁽⁴⁾	_____		
Quantità fitofarmaco	kg. _____	Lt.	_____
Quantità miscela	(H ₂ O + fitofarmaco) _____	HI	_____
Data inizio trattamento	_____	Data fine trattamento	_____
Data	_____		
Firma ⁽⁵⁾	_____		
	Per ricevuta ⁽⁶⁾	_____	

- NOTE**
- (1) Dati azienda committente
 - (2) "Patentino".
 - (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
 - (4) Denominazione commerciale.
 - (5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.
 - (6) Firma legale rappresentante azienda committente.

CGO 8 (new)

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

CGO8 - Controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

- Regolazione, taratura e manutenzione periodica e controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari effettuate direttamente dagli utilizzatori professionali, così come previsto dal punto A.3.6 del PAN.

<http://irrorra.regione.marche.it/centriprova/elenco>

CGO 8 (new)

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Descrizione degli obblighi

a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

CGO 8 **(new)**

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Descrizione degli obblighi

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i **5 anni** per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i **tre anni** per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

CGO 8 **(new)**

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Descrizione degli obblighi

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. **L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.**

Normativa verticale VITELLI



BENESSERE DEGLI ANIMALI : CGO 9

vitelli (bovini di età inferiore ai 6 mesi)

Riguarda tutte le aziende;

Divieto di legare i vitelli (eccetto quelli allevati in gruppo per max 1 ora quando si somministra il latte)

Normativa verticale SUINI



BENESSERE DEGLI ANIMALI : CGO 10

Riguarda tutte le categorie produttive di suini
confinati per l'allevamento e l'ingrasso

Tra le varie norme occorre lasciare alle scrofe
in allattamento sufficiente libertà di movimento

BENESSERE DEGLI ANIMALI : CGO 11

Bovini

- divieto del taglio della coda
- divieto di cauterizzazione dell'abbozzo corneale oltre le 3 settimane di vita

Volatili

- * divieto della bruciatura dei tendini
- * divieto del taglio delle ali
- * taglio del becco ammesso nei primi giorni di vita
- * divieto di alimentazione forzata per anatre ed oche
- * divieto di spiumatura di animali vivi

Tutte le specie

- castrazione consentita solo prima della maturità sessuale
- condizioni: personale qualificato, controllo del Medico Veterinario, finalità terapeutiche, certificazione veterinaria e registrazione

BENESSERE DEGLI ANIMALI : CGO 11

Il proprietario degli animali deve assicurare:

- Personale in numero sufficiente e con competenze professionali adeguate
- almeno un'ispezione giornaliera degli animali ed un loro trattamento appropriato ed immediato in caso di malattia o ferimento
- assenza di limitazioni alla libertà di movimento dell'animale che possano causare sofferenze o lesioni
- impiego di materiali per i locali di stabulazione e di attrezzature non nocivi per gli animali
- controllo della illuminazione, T°, UR, circolazione aria, gas, rumore, spazio
- ispezioni giornaliere degli impianti automatici o meccanici (sistema di segnalazione guasti ed impianto di riserva per la ventilazione artificiale)
- alimenti ed acqua sani, adatti all'età ed alla specie ed in quantità sufficiente
- assistenza medico-veterinaria

Classy farm : sistema volontario per rilevare il benessere degli animali

I controlli spettano ad AGEA / O.P.R.

Il controllo sul rispetto degli impegni di condizionalità viene svolto da:

- **AGEA**, per telerilevamento (immagini del satellite SENTINEL) – mandato speditivo in azienda

Da 2023 Cessazione della fornitura gratuita di immagini satellitari a risoluzione inframetrika.

- **Servizi Veterinari Regionali delle ASL**,
per i controlli sugli allevamenti

- **(Corpi di polizia)**

I controlli nella Regione Marche spettano ad AGEA / O.P.R.

Impostazione controlli Analisi preliminari

Studio degli interventi della PAC 2023-2027 per:

- verifica della CONTROLLABILITA';
- distinzione tra impegni e requisiti monitorabili(AMS) e non monitorabili;
- identificazione dei dati elementari di attivazione degli ECOSCHEMI;
- analisi dei requisiti della condizionalità rafforzata;
- studio della corrispondenza tra vecchi e nuovi impegni –nuovo VCM (VECI)

Focus su ECO 1 - Benessere animale (41,5% risorse)

I° livello di impegno, basso utilizzo di antibiotici, destinato a bovini, suini e ovicaprini (Classyfarm)



Bovini da latte	66,00 €/UBA	Vitelli a carne bianca	24,00 €/UBA
Bovini da carne ed a duplice attitudine	54,00 €/UBA	Suini	24,00 €/UBA
Bufalini	66,00 €/UBA	Ovini e Caprini	60,00 €/UBA

II° livello di impegno per il pascolamento o allevamento semibrado destinato a bovini e suini

BOVINI da carne e da latte a duplice attitudine	240,00 €/UBA
Suini	300,00 €/UBA

I 5 ECOSCHEMI del Piano Strategico Pac

Focus su ecoschema ECO 1 - Benessere animale



news

❖ **secondo livello di impegno per il pascolamento o allevamento semibrado destinato a bovini e suini**

DGR 812 del 12/6/2023 «D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087, art. 17, comma 17. Controllo regionale del rispetto dell'impegno di pascolamento previsto per i piccoli allevamenti».

esercitata la deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, prevedendo pertanto che gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente) accedano al Livello 2 dell'ecoschema pur non aderendo al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del medesimo decreto

I 5 ECOSCHEMI del Piano Strategico Pac



news

Focus su ecoschema ECO 1 - Benessere animale

❖ secondo livello di impegno per il pascolamento o allevamento semibrado destinato a bovini e suini

l'articolo 3, lettera h), del D.M.660087/2022 recita:

...h) **«pascolo o pascolamento»:** fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno **sessanta** giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

La Regione Marche per la Zootecnia: apicoltura

Aggiornamenti su Apicoltura/OCM Miele :

- A gennaio 2023 messo a bando importo di € 700.000,00;
- Le domande sono state raccolte direttamente sul SIAN entro il 27/2/2023;
- Approvate graduatorie il 4 aprile 2023;
- Il MASAF in data 12/6/2023 ha comunicato un ulteriore stanziamento di € 100.000,00 circa;
- Con Dec. 115 del 14/6/2023 e dec 117 del 19/6/2023 approvato lo scorrimento delle graduatorie delle azioni B1, B3 e B5 , quindi esclusivamente a favore dei singoli apicoltori.
- **Occorre fare gli acquisti e rendicontare entro il 31/7/2023**; la domanda di pagamento va presentata sul SIAN
- Aggiornato il Sottoprogramma apistico regionale con DGR del 19/6/2023 e Composizione Commissione apistica regionale.
- Per 2024 disponibili circa 700.000,00 Euro; verrà anticipata l'uscita del bando a seguito nuovo DM del giugno 2023;
- Per 2025 disponibili circa 672.000,00 Euro



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

roberto.gatto@regione.marche.it